

Rinvio del versamento del secondo acconto delle tasse a gennaio 2024: non trova applicazione per tutti i contribuenti e per tutte le tipologie di tributo.

Il Decreto Anticipi (DL 145/2023), approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 16 ottobre, prevede, per il solo anno 2023, il rinvio a gennaio 2024 del versamento del secondo acconto delle tasse e la possibilità di rateizzare l'importo in cinque rate mensili.

In particolare, per le sole persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta 2022 hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro, il secondo acconto delle tasse per l'anno 2023 potrà essere versato entro il prossimo 16 gennaio 2024, senza l'applicazione di alcun interesse o maggiorazione. La scadenza originariamente prevista per il pagamento del secondo acconto era il 30 novembre 2023.

Il versamento potrà inoltre essere dilazionato fino ad un massimo di cinque rate mensili con scadenza il giorno 16 di ciascun mese (16 gennaio – 16 febbraio – 18 marzo – 16 aprile – 16 maggio). In caso di rateazione si applicano gli interessi del 4% annuo a partire dalla seconda rata.

Quindi, per il versamento del secondo acconto delle tasse dell'anno 2023 i contribuenti potranno optare per tre soluzioni alternative:

1. Versare in un'unica soluzione entro il prossimo 30 novembre (scadenza originaria);
2. Versare in un'unica soluzione entro il prossimo 16 gennaio (senza interessi);
3. Versare in 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2024, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese (con l'applicazione degli interessi del 4% a partire dalla seconda rata).

Soggetti interessati

La norma si applica alle sole "Persone fisiche titolari di Partita Iva".

Non possono quindi beneficiare del rinvio:

1. I cittadini privati non titolari di Partita Iva;
2. Le società, siano esse di persone o di capitali;
3. Gli studi associati;

4. I soci di società di persona o di associazione professionale (a meno che non siano detentori di una propria partita iva personale).

Oggetto del rinvio

La norma si applica **“al versamento della seconda rata di acconto dovuta in base alla dichiarazione dei redditi dell'anno 2022, con esclusione dei contributi previdenziali”**.

Il rinvio al 16 gennaio coinvolge quindi tutte le imposte che vengono dichiarate dalle persone fisiche tramite la dichiarazione dei redditi: *Irpef, Addizionali, Cedolare Secca, Ivie, Ivafe, Imposta sostitutiva dei forfetari e dei contribuenti minimi*.

Non può tuttavia essere oggetto di rinvio il secondo acconto relativo ai contributi previdenziali Inps.

Coloro i quali hanno una copertura previdenziale Inps (gestione separata, artigiani, commercianti) dovranno versare il secondo acconto relativo ai contributi Inps entro il prossimo 30 novembre, posticipando eventualmente al prossimo 16 gennaio il solo secondo acconto relativo agli altri tributi dovuti.

Considerazioni finali

La ratio della norma è quella di distribuire in modo più equo il carico fiscale per le partite Iva.

L'anticipazione per il 2023 rappresenta solo il primo passo verso l'obiettivo posto dalla Legge Delega per la riforma fiscale di introdurre un sistema di versamento dei saldi e degli acconti con periodicità mensile spalmato nell'arco di tutto l'anno solare.

I decreti in corso di approvazione dovrebbero prevedere la possibilità di versare il saldo ed il primo acconto delle tasse in un maggior arco temporale, da giugno a dicembre, in luogo dell'attuale periodicità giugno – novembre.

Alla luce di tali variazioni normative, **a partire dai futuri esercizi le rateazioni del saldo e degli acconti potrebbero svilupparsi su un arco temporale di 12 mesi.**